Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

Leggi e Decreti

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 9 marzo 1961, n. 1.

Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Per la elezione del Senato della Repubblica i comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a se stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 2.

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1960, n. **1893**.

Soppressione del Consolato generale di 1ª categoria in Leopoldville (Congo) ed istituzione nella stessa sede di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale in Leopoldville (Congo) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Leopoldville (Congo) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato e i territori del Ruanda e Urundi.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1960

GRONCHI

Fanfani — *Segni* — *Taviani*

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 87. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. **1894**.

Collocamento e assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati a mezzo del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il collocamento dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolato dalle norme di cui al Titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrate dalle disposizioni speciali stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

I lavoratori che intendono essere avviati alla raccolta delle olive devono iscriversi, presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza, nelle speciali liste previste dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, specificando se intendono o meno migrare in altro Comune della stessa Provincia o di Provincia diversa.

Art. 3.

I conduttori di aziende agricole sono tenuti a richiedere all'Ufficio di collocamento del luogo dove si svolgono i lavori, nei termini e con le modalità stabilite per ciascuna annata dal competente Ufficio provinciale del lavoro ai sensi del successivo art. 8, la manodopera occorrente per la raccolta delle olive del proprio fondo, dando successiva notizia dell'eventuale acquirente del frutto da raccogliere, a cui si intende trasferita la titolarità della richiesta.

Art. 4.

Per il collocamento dei lavoratori da adibire alla raccolta delle olive viene predisposto ogni anno dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione interessati un piano provinciale di contingentamento e di compensazione della manodopera locale e di quella migrante da avviare in ciascun Comune.

Ciascun Ufficio provinciale del lavoro segnala agli altri Uffici provinciali i nominativi dei lavoratori che hanno chiesto di essere avviati.

Al rilascio del nulla osta di avviamento provvedono gli Uffici di collocamento del Comune dove deve svolgersi la raccolta, sulla base di appositi elenchi predisposti dall'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza dei lavoratori.

Art. 5.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'Ufficio di collocamento che ha provveduto all'avviamento della manodopera, entro il giorno 5 di ogni mese, il numero delle giornate di raccolta effettuato da ciascun lavoratore nel mese precedente.

Detto Ufficio, ultimata la campagna stagionale, dà comunicazione all'Ufficio di collocamento di provenienza della manodopera migrante, per le dovute annotazioni, del numero totale delle giornate di raccolta effettuato durante la campagna da ciascun lavoratore.

Art. 6.

Per sopperire a circostanze impreviste modificative del piano di contingentamento e compensazione della manodopera in ciascun Comune, i datori di lavoro, nei *casi di urgente necessità, possono procedere al reperi*mento e all'assunzione diretta della manodopera occorrente, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, salvo restando l'obbligo di comunicazione dei

lavoratori assunti all'Ufficio di collocamento del luogo dove si svolgono i lavori, entro il termine di 3 giorni da detto articolo previsto.

Art. 7.

Presso ciascun Ufficio di collocamento dove risultino iscritti nelle speciali liste di cui al precedente art. 2 almeno cento lavoratori, viene istituito, con provvedimento del competente Ufficio provinciale del lavoro, apposito Comitato consultivo composto dal dirigente l'Ufficio di collocamento, in qualità di presidente, da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori della agricoltura, da tre membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura e da un membro in rappresentanza dei coltivatori diretti.

Detto Comitato esprime pareri e formula proposte in merito a quanto concerne l'attuazione del piano di impiego della manodopera addetta alla raccolta delle olive e alla assistenza ad essa praticata.

Art. 8.

All'atto della compilazione annuale del piano di contingentamento e di compensazione di cui al precedente art. 4 gli Uffici provinciali del lavoro provvedono:

a fissare le modalità e i termini per la iscrizione dei lavoratori nelle liste speciali e per le richieste della manodopera, con l'adozione di moduli uniformi da parte degli Uffici di collocamento;

a coordinare l'attività e i compiti degli Uffici di collocamento;

a determinare le modalità di erogazione dell'assistenza ai lavoratori addetti alla raccolta.

All'adempimento di detti compiti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono sentito apposito Comitato provinciale composto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dai rappresentanti delle categorie interessate come previsto al precedente art. 7, integrato da un rappresentante dei locali uffici dell'Ispettorato del lavoro, dell'Ispettorato dell'agricoltura, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Opera nazionale maternità e infanzia e di ciascuno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1947, n. 804.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è costituito, per un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 9.

Nelle sedi degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione i Comitati di cui all'articolo precedente hanno il compito di studiare i problemi del collocamento e dell'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive, con riferimento all'intero ambito regionale, e di esprimere al riguardo pareri e formulare proposte.

La loro composizione è in tal caso integrata dai dirigenti degli Ispettorati e degli Uffici del lavoro delle altre Provincie della regione e alle riunioni possono essere chiamati esperti della materia trattata.

Art. 10.

Ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può essere convocato per l'esame dei problemi generali concernenti il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nelle diverse regioni.

Alle riunioni possono essere chiamate persone particolarmente competenti della materia trattata ed esperti locali delle singole regioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 162.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Estetica;
Storia contemporanea.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea;
Sociologia.

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea;
Letteratura anglo-americana.

Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna

Art. 181. — Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facoltà o Istituti superiori.

Art. 182. — Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Archeologia e storia dell'arte antica.

Gli insegnamenti complementari sono:
Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale e moderna;
Estetica;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte bizantina;
Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica;
Storia dell'architettura;
Storia dello spettacolo.

Art. 183. — Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono:

a) superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola;

b) superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima;

c) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalità su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea.

Art. 184. — Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 163.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è soppresso quello di « Letteratura anglo-americana ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di « Sociologia », « Estetica », « Storia del Cristianesimo », « Igiene ».

Dopo l'art. 77, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione dell'Istituto di geografia presso la Facoltà di magistero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 78. — Alla Facoltà di magistero è annesso lo Istituto di geografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 164.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità dell'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dell'Unità d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dell'Unità d'Italia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno stabiliti i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 165.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada San Michele del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno).

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ripatransone in data 6 gennaio 1944, integrato con due dichiarazioni del 27 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada San Michele del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 166.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Redentore, nella città di Genova.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 27 marzo 1960, integrato con due dichiarazioni del 9 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Redentore, nella città di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 167.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Benedetto, in frazione Isola Fossara del comune di Scheggia (Perugia) nella locale Chiesa di Sant'Antonio.

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera e Gualdo in data 1° ottobre 1959, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di San Benedetto, in frazione Isola Fossara del comune di Scheggia (Perugia), nella locale Chiesa di Sant'Antonio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio, presso l'Amministrazione della difesa-Esercito per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che l'inquadramento fra gli operai permanenti di 8509 salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Esercito da effettuare in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, non ha avuto ancora luogo;

Tenuto conto che, in applicazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 agosto 1957, n. 868, dovranno essere assunti fra gli operai temporanei trecentottantanove operai giornalieri;

Ritenuto che, per le esigenze dell'Amministrazione difesa-Esercito, è necessario mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1960-1961, l'attuale numero di 22.760 salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1960-1961 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Esercito, compresi gli apprendisti, è determinato in numero 23.149 (ventitremilacentoquarantanove) di cui il 36% può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1961
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 304

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della Associazione citata;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1959, con il quale è stato ricostituito il Consiglio tecnico dell'Associazione stessa per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1959, con il quale sono nominati il presidente e un membro del citato Consiglio tecnico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Pietro Zonghi, membro del Consiglio tecnico, perchè dimissionario;

Vista la designazione fatta dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Corigliano è nominato membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione dell'ing. Pietro Zonghi.

Art. 2.

La nomina di cui all'art. 1 ha efficacia fino al 31 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1960, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Vista la nota n. 739/B/4 del 3 febbraio 1961, della Federazione nazionale della stampa italiana, con la quale comunica la designazione effettuata dal Consiglio direttivo della Federazione medesima del giornalista professionista dott. Antonio Poggi a consigliere dell'Istituto predetto, in sostituzione del dott. Ettore Bernabei, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Antonio Poggi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » designato dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana in sostituzione del dott. Ettore Bernabei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni, capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un

capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 18 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia n. 4626 in data 3 febbraio 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per dimissioni del per. ind. Iori Ermanno, rappresentante dell'Unione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) in seno alla suddetta Commissione provinciale con il sig. Lodesani Giovanni;

Vista la lettera datata 16 dicembre 1960 dell'Unione sindacale provinciale di Reggio Emilia con cui si richiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Lodesani Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia quale rappresentante dell'Unione sindacale provinciale in sostituzione del per. ind. Iori Ermanno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

(1934)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara n. 2761 in data 3 febbraio 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dottor Frediani Vittorio, rappresentante dell'Associazione degli industriali in seno alla suddetta Commissione provinciale per il collocamento con il sig. Borgioli Mauro;

Vista la lettera datata 15 settembre 1960 dell'Associazione degli industriali di Massa Carrara con cui si richiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Borgioli Mauro è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara quale rappresentante dell'Associazione degli industriali in sostituzione del dott. Frediani Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

(1936)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1961.
Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di seconda categoria, con sede in Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di seconda categoria, con sede in Montagnana (Padova), approvato con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1950;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 gennaio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il seguente comma aggiuntivo dello art. 59 dello statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di seconda categoria, con sede in Montagnana (Padova):

« *i*) in conti correnti garantiti con effetti muniti di almeno due firme di notoria ed indiscussa solvibilità, ovvero con una cambiale ad una sola firma assistita da una delle garanzie reali statutariamente accettabile dall'Istituto.

Le predette operazioni di conto corrente garantito avranno la durata massima di sei mesi, con facoltà del Monte di concedere eventuali proroghe ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 4 *novembre* 1960

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto presidenziale 15 gennaio 1957 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1957, dispensa 21, pag. 1691):

Zuffi Zuglino da Istia Ombrone (Grosseto), classe 1916, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare; il nome viene rettificato in Zulino.

Decreto presidenziale 31 ottobre 1955 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1957, dispensa 16, pag. 1246):

Di Blase Elio da Torino, classe 1925, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare (*alla memoria*); il cognome viene rettificato in Di Blasi.

Decreto presidenziale 30 maggio 1956 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1957, dispensa 16, pag. 1256):

Rigazzi Eugenio da Brusasco (Torino), classe 1906, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare; il nome viene rettificato in Ernesto.

Decreto presidenziale 18 gennaio 1957 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1958, dispensa 25, pag. 2510):

Ricci Aldo da Manciano (Grosseto), classe 1925, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare; le generalità vengono rettificate in Ricci Antimo, nato a Mairink (Brasile) il 22 novembre 1925.

Decreto presidenziale 24 luglio 1955 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1956, dispensa 3, pag. 307):

Ferri Luciano da Lavatarello (Pavia), classe 1914, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare; il nome viene rettificato in Romano.

Decreto presidenziale 20 settembre 1955 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1957, dispensa 13, pag. 975):

Bartolucci Gildo da Terni, classe 1902, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare; il nome viene rettificato in Egisto.

Decreto presidenziale 15 gennaio 1957 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1957, dispensa 21, pag. 1692):

Sanguinetti Domenico da Chivari (Genova), classe 1923, partigiano combattente, concessione della croce di guerra al valor militare; il cognome viene rettificato in Sanguineti.

(1769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1961, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mauro Marco, in data 3 marzo 1956, avverso la nota 19 dicembre 1955 con la quale la Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Caserta respingeva il ricorso contro la nomina conferita al prof. Antonio Cammarota per l'insegnamento di latino e greco nel liceo classico di Aversa.

(1987)

Con decreto presidenziale 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 15, il ricorso straordinario della prof.ssa Egidia Franci Pavese, prodotto il 20 marzo 1957 avverso la decisione del 14 novembre 1956, n. 32091, con la quale la Commissione provinciale costituita presso il Provveditorato agli studi di Roma respinse il ricorso proposto dalla insegnante stessa, avverso l'esclusione dalla graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarichi di insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie per l'anno scolastico 1956-57, è stato respinto.

(1823)

Con decreto presidenziale 16 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1959, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 366, il ricorso straordinario dell'I.T.P. non di ruolo Raffaele Avantario, prodotto il 23 giugno 1955 avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, in data 27 settembre 1954, n. 7083/6848, con il quale si confermava la precedente decisione ministeriale 29 luglio 1953, che aveva determinato la revoca nei confronti del ricorrente dell'incarico per le esercitazioni pratiche di agraria, per l'anno scolastico 1952-53, presso la Scuola di avviamento professionale di Gravina di Puglia, è stato dichiarato irricevibile.

(1822)

Con decreto presidenziale 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 14, il ricorso straordinario della prof.ssa Gina Di Antonio in Carboni, avverso la decisione in data 2 dicembre 1955, con la quale la Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Pescara, ha respinto il ricorso da essa proposto avverso una nomina conferita alla prof.ssa Mirella De Marco per l'insegnamento di materie letterarie presso la Scuola media di Popoli, è stato dichiarato irricevibile.

(1824)

Con decreto presidenziale 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 12, il ricorso straordinario prodotto il 24 maggio 1956 dalla prof.ssa Carla Pinelli in Polsi, avverso la decisione in data 28 novembre 1955, con la quale la Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Chieti, ha dichiarato irricevibile il ricorso da essa proposto avverso il punteggio assegnato alla prof.ssa Aida D'Ugo nella graduatoria provinciale per il conferimento d'incarichi per l'anno scolastico 1955-56, è stato respinto.

(1825)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Florindo Misefari, in data 11 gennaio 1957, avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Messina aveva accolto un ricorso della professoressa Paola Lauria Arena disponendone di conseguenza la inclusione nella graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarico di insegnamento per l'anno scolastico 1956-57.

(1986)

Vacanza della cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari è vacante la cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	189	1.500 —	Maggi *Teresita* fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Giuseppina* fu Antonio ved. Maggi, dom. in Sori (Genova)	Maggi *Teresa* fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Maria* fu Antonio ved. Maggi, dom. in Sori (Genova)
Id.	188	1.500 —	Maggi Livio fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Giuseppina* fu Antonio, ecc.	Maggi Livio fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Maria* fu Antonio, ecc.
B. T. N. 5 % (1959)	11302	3.500 —	Flis *Gianetta* di Virgilio maritata Pasini, dom. in Brescia, usufrutto vincolato a favore di Tomasina Giulietta fu Ferdinando ved. di Albarello Guido Amos, dom. in Maccagno (Varese)	Flis *Giovanna* di Virgilio maritata Pasini, dom. in Brescia, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	108915	2.425 —	Stura *Adele* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Giulia ved. Stura, dom. in Torino	Stura *Abele* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	527996	455 —	Spinnato Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Briganti* Sebastiana, dom. a S. Stefano Camastra (Messina)	Spinnato Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Brigandi* Sebastiana, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	568551	651 —	Storace *Emma detta Nina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Roncallo Antonietta fu Carlo ved. di Storace Luigi, dom. a Genova	Storace *Luigia-Emma* fu Luigi, ecc., come contro
Id.	569966	196 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	35019	175 —	Dinatale *Rosina* fu Sebastiano, moglie di Amendola Salvatore fu Cesare, dom. a Comiso (Siracusa) vincolata per dote	Dinatale *Amalia Rosa* fu Sebastiano, moglie di Amendola Salvatore fu Cesare, ecc., come contro
Id.	35022	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	35023	500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	35024	500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1969)	769	12.500 —	Romano Eugenio, nato a Napoli il 16 aprile 1941, minore sotto la patria potestà della madre *Meledandri* Anna *ved. Romano*, dom. in Napoli	Romano Eugenio, nato a Napoli il 16 aprile 1941, minore sotto la patria potestà della madre *Meledantri* Anna, *nubile*, dom. in Napoli
B. T. N. 5 % (1960)	597	1.500 —	Ospedale civile della SS. Annunziata in Taranto, usufrutto vitalizio a *Bernardi Giuseppina* fu Luigi	Ospedale civile della SS. Annunziata in Taranto, usufrutto vitalizio a *Berardi Giuseppa* fu Luigi
Rendita 5 % (1935)	14168	5.000 —	De Andreis *Edilia* di Menotti, moglie di De Paolini Arturo, dom. a Sampierdarena (Genova) dotale	De Andreis *Ines Annita* di Menotti, moglie di De Paolini Arturo, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1960)	1497	2.000 —	De Falco *Luigi* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Esposito Filomena di Pasquale ved. Di Falco, dom. a Napoli	De Falco *Luigina* fu Giovanni, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	820849	521 —	Rocci *Giovannina* fu Luigi ved. di Napoli *Domenico*, dom. a Susa (Torino)	Rocci *Teresa Giovanna* fu Luigi ved. di Napoli *Ettore*, dom. a Susa (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	380259	350 —	Rocci *Giovanna* fu Luigi ved. di Napoli *Domenico*, dom. a Susa (Torino)	Rocci *Teresa Giovanna* fu Luigi ved. di Napoli *Ettore*, dom. a Susa (Torino)
Id.	391039	350 —	Rocci *Giovannina* fu Luigi ved. di Napoli *Domenico*, dom. a Susa (Torino)	Come sopra
Id.	412172	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	432168	175 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ric. 5 % (Serie 75ª)	39619	5.000 —	Garau Luisa, nata a Napoli il 29 aprile 1951, minore sotto la patria potestà del padre Garau Egisto, nato a Livorno il *28 agosto 1918*, dom. in Portici (Napoli)	Garau Luisa, nata a Napoli il 29 aprile 1951, minore sotto la patria potestà del padre Garau Egisto, nato a Livorno il *28 luglio 1918*, dom. in Portici (Napoli)
Id. (Serie 79ª)	39621	5.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	11639	10.000 —	*Agossoni* Pietro fu Angelo, dom. in Milano	*Agostoni* Pietro fu Angelo, dom. in Milano
Rendita 5 % (1935)	229964	6.000 —	*Mangiavillano* Liborio fu Luigi, dom. in Gela (Caltanissetta), usufrutto vitalizio spetta a Fasciana Avenia Gaetano fu Giuseppe, dom. a Gela (Caltanisetta)	*Manciavillano* Liborio fu Luigi, dom. a Gela, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 9 marzo 1961

Il direttore generale: GRECO

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 31 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,03	621,50	621,95	621,625	620,90	622,01	623 —	622,20	622 —	—
$ Can.	628,50	627,50	628,50	627,50	627,75	628,39	628 —	628,50	628,37	—
Fr. Sv.	144,06	144,05	143,90	143,65	144 —	144,05	143 —	144,05	144,02	—
Kr. D.	90,11	90,02	90,12	90,05	90 —	90,10	90,13	90,10	90,07	—
Kr. N.	87,10	87 —	87,15	86,90	87,25	87,09	87,12	87,10	87,07	—
Kr. Sv.	120,49	120,35	120,38	120,38	120,35	120,68	120,65	120,50	120,47	—
Fol.	173 —	172,80	173,10	173 —	173 —	172,89	173,14	173,10	173 —	—
Fr. B.	12,46	12,45	12,48	12,4675	12,46	12,45	12,4625	12,45	12,44	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,95	126,85	127,05	126,88	126,80	126,91	126,95	127 —	126,85	—
Lst.	1740,95	1738,50	1739,40	1737,875	1739,50	1740,27	1740 —	1740,50	1740,30	—
Dm. occ.	156,75	156,60	156,65	156,65	156,60	156,74	156,77	156,75	156,70	—
Scell. Austr.	23,89	23,87	23,85	23,87	23,85	23,89	23,89875	23,90	23,88	—
Escudo Port.	21,76	21,70	21,70	21,75	21,75	21,76	21,765	21,75	21,75	—

Media dei titoli del 31 marzo 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,10
Id. 3,50 % 1902	79,30
Id. 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	102,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	622,312
1 Dollaro canadese	627,75
1 Franco svizzero	143,325
1 Corona danese	90,09
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese	120,515
1 Fiorino olandese	173,07
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,915
1 Lira sterlina	1738,937
1 Marco germanico	156,71
1 Scellino austriaco	23,884
1 Escudo Port.	21,757

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 febbraio 1935 n. 4015/R/Gab. con cui al sig. Sader Lodovico nato a Sant'Andrea in Monte il 14 agosto 1905 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sadelli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 1° febbraio 1961 da figlio del predetto, Sadelli Lodovico in atto residente a Bressanone;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano.

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 febbraio 1935, n. 4015/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Sadelli Lodovico nato a Sant'Andrea in Monte di Bressanone il 21 maggio 1938 e residente a Bressanone viene ripristinato nella forma tedesca di Sader.

Il sindaco del comune di Bressanone provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragramo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 marzo 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(1868)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 marzo 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Pescara, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo integrativo stipulato il 29 febbraio 1960 per l'aggiornamento delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende commerciali contenute nel contratto integrativo provinciale per i dipendenti stessi del 14 dicembre 1956 della provincia di Pescara.

Il Ministro: SULLO

(1984)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 33 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale normativo 14 gennaio 1957 per il personale impiegatizio e subalterno della Cassa di risparmio di Modena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 34 della provincia di Modena, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale normativo 26 agosto 1959 per il personale impiegatizio e subalterno della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola (Sezione credito) provincia di Modena.

2. — Accordo economico aziendale 13 febbraio 1957 per i lavoratori dipendenti dalla Cassa di risparmio di Mirandola (Ramo credito) provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 35 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale normativo 14 ottobre 1958 per il personale impiegatizio, subalterno, operaio e di fatica della Cassa di risparmio di Carpi (provincia di Modena).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 36 della provincia di Modena, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale normativo 13 agosto 1959 per il personale impiegatizio e subalterno, dipendente dalla Cassa di risparmio di Vignola (provincia di Modena).

2. — Accordo economico aziendale 12 marzo 1957 per i lavoratori dipendenti dalla Cassa di risparmio di Vignola (Sezione credito) provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

(1982)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Terni, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 27 settembre 1959 per il personale dipendente dalle aziende di panificazione della provincia di Terni, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1948.

Il Ministro: SULLO

(1983)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per la partecipazione ad un corso per dirigenti di cooperative agricole del Piemonte

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta l'esigenza di provvedere alla formazione di quadri dirigenti nel settore della cooperazione agricola, con particolare riferimento alla cooperazione di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

Considerato che tale esigenza è particolarmente manifesta nel Piemonte dove le iniziative cooperative hanno assunto uno sviluppo considerevole;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra è necessario organizzare in detta Regione un corso di qualificazione professionale per la preparazione di dirigenti di cooperative agricole che possano dedicare la loro attività nel settore della conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione ad un corso di preparazione per dirigenti di cooperative agricole che sarà svolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella città di Torino.

Al concorso saranno ammessi i cittadini italiani di età non superiore agli anni trenta, residenti nel Piemonte, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in agraria;

b) diploma di perito agrario o di geometra.

Art. 2.

Il corso è limitato a trenta partecipanti e avrà la durata di giorni 35.

Gli insegnamenti del corso avranno carattere pratico e teorico secondo il programma allegato.

Art. 3.

I partecipanti al corso godranno per tutto lo svolgimento della parte teorica del programma, di un assegno giornaliero di L. 1200, se residenti nella città di Torino, e di L. 2400, se residenti fuori della sede del corso.

L'Amministrazione provvederà alle spese di vitto ed alloggio e di trasporto per le lezioni di carattere pratico.

Durante lo svolgimento della parte pratica del corso agli allievi non verrà corrisposto l'assegno gornaliero.

Ai partecipanti al corso sarà rimborsato il prezzo del biglietto in prima classe dalla residenza alla sede del corso e viceversa.

L'Amministrazione fornirà ai partecipanti al corso tutto il materiale didattico ausiliario e di studio, compresi i libri e dispense, necessario per la frequenza al corso stesso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Divisione VIII, Roma - entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* corredate di:

a) un certificato da cui risultino le votazioni riportate nel conseguimento del titolo di studio;

b) una fotografia in data recente su fondo bianco, a mezzo busto, applicata su carta bollata da L. 100, sulla quale il candidato dovrà apporre la propria firma da autenticarsi dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio, con contestuale attestazione della identità personale del candidato;

c) ogni altro titolo e documento ai fini della scelta fra i vari candidati.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non avere riportato condanne penali, indicando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

e) il titolo di studio posseduto;

f) il proprio domicilio attuale;

g) l'indirizzo presso il quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni (ogni variazione del detto indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente art. 4 anche se spedito per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno scelti da una apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composta da tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero predetto.

Art. 7.

Decadono dal diritto alla frequenza del corso gli aspiranti che:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a frequentare il corso stesso;

b) non frequentino il corso con assiduità e profitto.

Nei giorni di assenza non sarà corrisposto l'assegno giornaliero.

La Direzione del corso potrà sospendere o revocare la frequenza al corso ai partecipanti che, a suo insindacabile giudizio, si renderanno immeritevoli.

Art. 8.

I candidati prescelti saranno invitati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a presentare, entro un determinato termine ed a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

e) copia autentica del titolo di studio.

I documenti sopraelencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza.

I partecipanti al corso, al termine delle lezioni, dovranno sostenere un colloquio sulle materie d'insegnamento ed a coloro che svolgeranno la prova con esito favorevole sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1961
Registro n. 7, *foglio n.* 292.

(1996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a complessive diciassette borse per studi di perfezionamento negli, studi presso Università o Istituti superiori nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza, n. 2 borse;
b) Facoltà di scienze politiche, n. 1 borsa;
c) Facoltà di economia e commercio, n. 2 borse;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, n. 2 borse;
e) Facoltà di medicina e chirurgia, n. 2 borse;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, n. 2 borse;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura, n. 2 borse;
h) Facoltà di agraria, n. 2 borse;
i) Facoltà di medicina veterinaria, n. 2 borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1961-62.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 350.000 lorde e può essere aumentato a L. 500.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1955 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore e di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV) non più tardi del 20 giugno 1961. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desidera perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;
3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;
5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1960-61.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinunzia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 14 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

(1914)

Concorso, per titoli, a complessive nove borse per studi di perfezionamento negli studi, presso Università o Istituti superiori esteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicati:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1961-62.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1955 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore e di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV) non più tardi del 20 giugno 1961. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desidera perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;
di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1960-61.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinunzia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 14 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

(1915)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.